Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 174 del 10 luglio 1973

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 10 luglio 1973 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1973.

Recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva del Consiglio della C.E.E. del 23 novembre 1970, modificata con direttiva del 28 aprile 1973, concernente gli additivi nella alimentazione degli animali.

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1973.

Recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva del Consiglio della C.E.E. del 23 novembre 1970, modificata con direttiva del 28 aprile 1973, concernente gli additivi nella avanzi animali in importazione od esportazione.

IL MINISTRO PER LA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399;

Visto il decreto ministeriale del 15 gennaio 1969, e successive modificazioni, concernenti l'elenco dei principi attivi ed additivi che possono essere impiegati nella alimentazione degli animali;

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 1969, e successive modificazioni, concernenti l'elenco dei principi attivi ammessi nella preparazione di integratori medicati per mangimi, destinati alla chemioprofilassi;

Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 1970, concernente l'elenco dei sali degli elementi oligodinamici ammessi nelle preparazioni di integratori per mangimi;

Vista la direttiva del Consiglio delle comunità europee del 23 novembre 1970 (70/524/C.E.E.) relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali e successive modificazioni;

Ritenuto necessario adottare le opportune disposizioni per conformare le norme nazionali a quelle della direttiva comunitaria predetta;

Sentito il parere della commissione tecnica, di cui all'art. 9 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificato dall'art. 8 della legge 8 marzo 1968, n. 399;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'allegato elenco degli additivi ammessi nell'alimentazione degli animali ivi compresi i principi attivi destinati alla preparazione di « integratori per mangimi ».

Nella preparazione di mangimi semplici integrati, di mangimi composti integrati e di nuclei possono essere usati solamente integratori per mangimi preparati con gli additivi indicati nell'elenco sopramenzionato, da soli od associati tra essi, nei limiti e alle condizioni per ciascuno stabiliti nell'elenco stesso.

L'associazione di due o più additivi è consentita soltanto se tra i componenti dell'associazione stessa vi sia una compatibilità fisico-chimica ai fini degli effetti perseguiti.

Oltre a quelle espressamente contemplate nell'elenco sopracitato sono ammesse associazioni di non più di due antibiotici, di differente gruppo chimico, purchè la somma delle rispettive quantità impiegate, espresse in per cento del tenore massimo stabilito per ciascuno di essi, non risulti superiore a cento.

I coccidiostatici non possono essere mescolati tra loro se i loro effetti sono simili tranne il caso in cui si tratti di una associazione già prevista negli allegati.

Art. 2.

Ai fini della dichiarazione degli additivi contenuti negli integratori per mangimi, nei mangimi semplici integrati, nei mangimi composti integrati e nei nuclei, da fornirsi a norma degli articoli 14, 15 e 16 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, debbono essere impiegate le denominazioni riportate nello elenco allegato al presente decreto.

Tra gli additivi da indicare per i mangimi composti integrati ed i nuclei, a norma dell'art. 14, lettera *c*) e dell'art. 16, lettera *a*), non sono compresi i principi attivi, che devono invece essere indicati con le modalità di cui all'art. 16, lettera *b*) di detta legge.

Art. 3.

Gli additivi debbono essere posti in commercio in confezioni conformi a quanto disposto dall'art. 18, quarto comma, della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni con le seguenti indicazioni riportate in modo leggibile e indelebile:

a) il nome o la ragione sociale e la sede della ditta produttrice o confezionatrice, nonchè la sede dello stabilimento;

b) la dicitura « per alimentazione zootecnica » quando l'additivo non sia consentito per l'alimentazione umana;

c) la denominazione degli additivi secondo la nomenclatura usata nell'allegato elenco e, nel caso di associazioni di più additivi, le relative percentuali;

d) il peso netto.

Per i principi attivi non si applica il disposto della lettera *b*) del presente articolo.

Art. 4.

Oltre alle dichiarazioni da fornirsi a norma delle vigenti disposizioni in materia, per gli integratori destinati agli allevatori, contenenti principi attivi per i quali è prevista una concentrazione massima, si debbono ri-

portare, sulla confezione e sull'etichetta, le indicazioni relative alla composizione quali-quantitativa del supporto.

Art. 5.

L'allevatore deve comunicare tempestivamente al sindaco del comune dove si trova l'allevamento l'inizio del trattamento con integratori o mangimi integrati contenenti i coccidiostatici di cui all'elenco allegato.

La disposizione del precedente comma non si applica agli allevatori di animali per uso familiare.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dall'entrata in vigore del presente decreto è concesso un termine di dodici mesi per consentire l'adeguamento della produzione di integratori per mangimi, di mangimi semplici integrati, di mangimi composti integrati e di nuclei alle norme in esso stabilite e per lo smaltimento delle giacenze, ovunque esistenti, di detti prodotti non rispondenti alle norme stesse.

Art. 7.

Trascorso il termine di dodici mesi di cui al precedente art. 6 cessano di avere vigore il decreto ministeriale 15 gennaio 1969 concernente l'elenco dei principi attivi e degli additivi che possono essere impiegati nella alimentazione degli animali e successive modificazioni, il decreto ministeriale 20 febbraio 1970 relativo ai sali degli elementi oligodinamici ammessi nella preparazione di integratori per mangimi e successive modificazioni nonchè il decreto ministeriale 9 maggio 1969, concernente i principi attivi ammessi nella preparazione di integratori medicati per mangimi destinati alla chemioprofilassi di alcune malattie degli animali, e successive modificazioni, limitatamente alla parte riguardante i coccidiostatici e i mangimi contenenti dette sostanze.

Roma, addì 3 luglio 1973

Il Ministro per la sanità
GASPARI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

ADDITIVI	DENOMINAZIONE CHIMICA, DESCRIZIONE	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo				Altre disposizioni
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) PPM = mg/Kg	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti PPM = mg/Kg	Negli integratori destinati agli allevatori PPM = mg/Kg	Nei nuclei (mangimi complementari) e nei mangimi semplici integrati PPM = mg/Kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) PPM = mg/Kg	
I - PRINCIPI ATTIVI									
A - Antibiotici									
1) Zinco-bacitracina	$C_{66}H_{103}O_{16}N_{17}S$ Zn Antibiotico del gruppo dei polipeptidi contenente dal 12 al 20% di zinco	volatili (escluse le anatre e le oche)	10 sett.	5	40.000	100	100	20	La somministrazione deve essere sospesa almeno 48 ore prima della macellazione
		vitelli	6 mesi	5	40.000	100	100	20	
			—	5	40.000	400	400	80	Solo per animali in fase di allattamento o svezzamento
		agnelli e capretti	6 mesi	5	40.000	100	100	20	
			—	5	40.000	400	400	80	Solo per animali in fase di allattamento o svezzamento
		suini	6 mesi	5	40.000	100	100	20	
			—	5	40.000	400	400	80	Solo per animali in fase di allattamento o svezzamento
		animali da pelliccia	—	5	40.000	100	100	20	
2) Manganese-bacitracina	$C_{66}H_{103}C_{16}N_{17}S$ Mn Antibiotico del gruppo dei polipeptidi contenente manganese	volatili (escluse le anatre e le oche)	10 sett.	5	40.000	100	100	20	
		vitelli	6 mesi	5	40.000	100	100	20	
			—	5	40.000	400	400	80	Solo per animali in fase di allattamento o svezzamento
		agnelli e capretti	6 mesi	5	40.000	100	100	20	
			—	5	40.000	400	400	80	Solo per animali in fase di allattamento o svezzamento
		suini	6 mesi	5	40.000	100	100	20	
			—	5	40.000	400	400	80	Solo per animali in fase di allattamento o svezzamento
		animali da pelliccia	—	5	40.000	100	100	20	

ADDITIVI	DENOMINAZIONE CHIMICA, DESCRIZIONE	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo				*Altre disposizioni*
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) PPM = mg/Kg	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti PPM = mg/Kg	Negli integratori destinati agli allevatori PPM = mg/Kg	Nei nuclei (mangimi complementari) e nei mangimi semplici integrati PPM = mg/Kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) PPM = mg/Kg	
3) Tetraciclina (espressa come Tetraciclina cloridrato)	$C_{22}H_{24}O_8N_2 \bullet HCl$	volatili (escluse le anatre e le oche), vitelli	10 sett.	5	40.000	100	100	20	
			6 mesi	5	40.000	100	100	20	
			—	5	40.000	400	400	80	Solo per animali in fase di allattamento o svezzamento
		agnelli e capretti	6 mesi	5	40.000	100	100	20	
			—	5	40.000	400	400	80	Solo per animali in fase di allattamento o svezzamento
		suini	6 mesi	5	40.000	100	100	20	
			—	5	40.000	400	400	80	Solo per animali in fase di allattamento o svezzamento
		animali da pelliccia	—	5	40.000	100	100	20	
4) Clorotetraciclina (espressa come Clorotetraciclina cloridrato)	$C_{22}H_{23}O_8N_2\ Cl \bullet HCl$	volatili (escluse le anatre e le oche), vitelli	10 sett.	5	40.000	100	100	20	
			6 mesi	5	40.000	100	100	20	
			—	5	40.000	400	400	80	Solo per animali in fase di allattamento o svezzamento
		agnelli e capretti	6 mesi	5	40.000	100	100	20	
			—	5	40.000	400	400	80	Solo per animali in fase di allattamento o svezzamento
		suini	6 mesi	5	40.000	100	100	20	
			—	5	40.000	400	400	80	Solo per animali in fase di allattamento o svezzamento
		animali da pelliccia	—	5	40.000	100	100	20	
5) Ossitetraciclina (espressa come ossitetraciclina cloridrato)	$C_{22}H_{24}O_9N_2 \bullet HCl$	volatili (escluse le anatre e le oche), vitelli	10 sett.	5	40.000	100	100	20	
			6 mesi	5	40.000	100	100	20	
			—	5	40.000	400	400	80	Solo per animali in fase di allattamento o svezzamento

ADDITIVI	DENOMINAZIONE CHIMICA, DESCRIZIONE	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo				*Altre disposizioni*
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) PPM = mg/Kg	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti PPM = mg/Kg	Negli integratori destinati agli allevatori PPM = mg/Kg	Nei nuclei (mangimi complementari) e nei mangimi semplici integrati PPM = mg/Kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) PPM = mg/Kg	
		agnelli e capretti	6 mesi	5	40.000	100	100	20	
			—	5	40.000	400	400	80	Solo per animali in fase di allattamento o svezzamento
		suini	6 mesi	5	40.000	100	100	20	
			—	5	40.000	400	400	80	Solo per animali in fase di allattamento o svezzamento
		animali da pelliccia	—	5	40.000	100	100	20	
6) Oleandomicina (espressa come Oleandomicina base)	$C_{35}H_{61}O_{12}N$ (base) Antibiotico del gruppo dei macrolidi	volatili (escluse le anatre e le oche), suini	10 sett.	2	20.000	50	50	10	
			6 mesi	2	20.000	50	50	10	
7) Spiramicina (espressa come spiramicina base)	I $C_{45}H_{76}O_{15}N_2$ II $C_{47}H_{80}O_{16}N_2$ III $C_{48}H_{82}O_{16}N_2$ base	volatili (escluse le anatre e le oche), vitelli	10 sett.	5	40.000	100	100	20	
			6 mesi	5	40.000	100	100	20	
			—	5	40.000	400	400	80	Solo per animali in fase di allattamento o svezzamento
	Antibiotico del gruppo dei macrolidi	agnelli e capretti	6 mesi	5	40.000	100	100	20	
			—	5	40.000	400	400	80	Solo per animali in fase di allattamento o svezzamento
		suini	6 mesi	5	40.000	100	100	20	
			—	5	40.000	400	400	80	Solo per animali in fase di allattamento o svezzamento
		animali da pelliccia	—	5	40.000	100	100	20	
8) Virginiamicina (espressa come sostanza pura)	I $C_{28}H_{35}N_3O_7$ II $C_{43}H_{49}N_7O_{10}$	volatili (escluse le anatre e le oche), suini	10 sett.	5	40.000	100	100	20	
			6 mesi	5	40.000	100	100	20	
9) Flavofosfolipol (espresso come sostanza pura)	$C_{70}H_{134}N_6O_{40}P$	volatili (escluse le anatre e le oche), vitelli	10 sett.	0,5	25.000	100	100	20	
			6 mesi	6	25.000	80	80	16	
			—	8	25.000	80	80	16	Solo per animali in fase di allattamento o svezzamento

ADDITIVI	DENOMINAZIONE CHIMICA, DESCRIZIONE	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo				*Altre disposizioni*
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi)	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti	Negli integratori destinati agli allevatori	Nei nuclei (mangimi complementari) e nei mangimi semplici integrati	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi)	
				PPM = mg/Kg	PPM = mg/Kg	PPM = mg/Kg	PPM = mg/Kg	PPM = mg/Kg	
		suini	6 mesi	1	25.000	100	100	20	
			—	10	25.000	100	100	20	Solo per animali in fase di allattamento o svezzamento
		animali da pelliccia	—	2	25.000	20	20	4	
10) Eritromicina (espressa come Eritromicina base)	$C_{37}H_{67}NO_{13}$ Antibiotico del gruppo dei macrolidi	volatili (escluse le anatre e le oche), suini	10 sett.	2	20.000	50	50	10	
			6 mesi	2	20.000	50	50	10	
11) Nitrovin (espresso come Nitrovin)	$C_{14}H_{12}N_6O_6HCl$	polli da carne	—	12	120.000	60	60	12	
				U.I./Kg	U.I./Kg	U.I./Kg	U.I./Kg	U.I./Kg	
B - Vitamine									
1) Vitamina D_2 (espressa come Calciferolo)		suini (non associata alla vitamina D_3)	—	—	8.000.000	10.000	10.000	2.000	
			—	—	8.000.000	50.000	50.000	10.000	Solo per animali in fase di allattamento o svezzamento
		bovini, bufalini, ovini e caprini	—	—	8.000.000	20.000	20.000	4.000	
		vitelli, agnelli, capretti e annutoli	—	—	8.000.000	50.000	50.000	10.000	Solo per animali in fase di allattamento o svezzamento
		equini	—	—	8.000.000	20.000	20.000	4.000	
		altre specie (esclusi i volatili	—	—	8.000.000	10.000	10.000	2.000	
2) Vitamina D_3 (espressa come Colecalciferolo)		suini (non associata alla vitamina D_2)	—	—	8.000.000	10.000	10.000	2.000	
			—	—	8.000.000	50.000	50.000	10.000	Solo per animali in fase di allattamento o svezzamento
		bovini, bufalini, ovini e caprini	—	—	8.000.000	20.000	20.000	4.000	
		vitelli, agnelli, capretti e annutoli	—	—	8.000.000	50.000	50.000	10.000	Solo per animali in fase di allattamento o svezzamento

ADDITIVI	DENOMINAZIONE CHIMICA DESCRIZIONE	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo				Altre disposizioni
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi)	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti	Negli integratori destinati agli allevatori	Nei nuclei (mangimi complementari) e nei mangimi semplici integrati	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi)	
				PPM = mg/Kg	PPM = mg/Kg	PPM = mg/Kg	PPM = mg/Kg	PPM = mg/Kg	
				U.I./Kg	U.I./Kg	U.I./Kg	U.I./Kg	U.I./Kg	
		equini	—	—	8.000.000	20.000	20.000	4.000	
		volatili da uova	—	—	8.000.000	15.000	15.000	3.000	
		altri volatili	—	—	8.000.000	10.000	10.000	2.000	
		altre specie	—	—	8.000.000	10.000	10.000	2.000	
3) Tutte le altre vitamine e provitamine e sostanze ad effetto analogo, chimicamente ben definite		—	—	—	—	—	—	—	
				PPM = mg/Kg	PPM = mg/Kg	PPM = mg/Kg	PPM = mg/Kg	PPM = mg/Kg	
C - Oligo-elementi									
1) Ferro (Fe)		—	—	—	250.000	250.000	—	1.250	
Fumarato ferroso	$FeC_4H_2O_4$								
Citrato ferroso	$Fe_3(C_6H_5O_7)_2 \bullet 6H_2O$								
Carbonato ferroso	$FeCO_3$								
Cloruro ferroso	$FeCl_2 \bullet 4H_2O$								
Cloruro ferrico	$FeCl_3 \bullet 6H_2O$								
Ossido ferrico	Fe_2O_3								
Solfato ferroso	$FeSO_4 \bullet 7H_2O$								
2) Iodio (I)		—	—	—	20.000	20.000	—	40	
Iodato di calcio idrato	$Ca(IO_3)_2 \bullet 6H_2O$								
Iodato di calcio anidro	$Ca(IO_3)_2$								
Ioduro di sodio	NaI								
Ioduro di potassio	KI								
3) Cobalto (Co)		—	—	—	5.000	5.000	—	10	
Acetato di cobalto	$Co(CH_3COO)_2 \bullet 4H_2O$								
Carbonato basico di cobalto	$2CoCO_3 \bullet 3Co(OH)_2 \bullet H_2O$								

ADDITIVI	DENOMINAZIONE CHIMICA, DESCRIZIONE	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo				*Altre disposizioni*
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) PPM = mg/Kg	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti PPM = mg/Kg	Negli integratori destinati agli allevatori PPM = mg/Kg	Nei nuclei (mangimi complementari) e nei mangimi semplici integrati PPM = mg/Kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) PPM = mg/Kg	
Cloruro di cobalto	$CoCl_2 \cdot 6H_2O$								
Solfato di cobalto	$CoSO_4 \cdot H_2O$								
Solfato di cobalto monoidrato	$CoSO_4 \cdot H_2O$								
Nitrato di cobalto	$Co(NO_3)_2 \cdot 6H_2O$								
4) Rame (Cu)		suini	—	—	125.000	125.000	—	125	
		altre specie animali	—	—	125.000	125.000	—	50	
Acetato di rame	$Cu(CH_3COO)_2 \cdot H_2O$								
Carbonato basico di rame monoidrato	$CuCO_3 \cdot Cu(OH)_2 \cdot H_2O$								
Cloruro rameico	$CuCl_2 \cdot 2H_2O$								
Ossido rameico	CuO								
Solfato rameico	$CuSO_4 \cdot 5H_2O$								
5) Manganese (Mn)		—	—	—	125.000	125.000	—	250	
Carbonato manganoso	$MnCO_3$								
Cloruro manganoso	$MnCl_2 \cdot 4H_2O$								
Fosfato acido di manganese	$MnHPO_4 \cdot 3H_2O$								
Ossido manganoso	MnO								
Ossido manganico	Mn_2O_3								
Solfato manganoso	$MnSO_4 \cdot 4H_2O$								
Solfato manganoso monoidrato	$MnSO_4 \cdot H_2O$								
6) Zinco (Zn)		—	—	—	55.000	55.000	—	250	
Lattato di zinco	$Zn(C_3H_5O_3)_2 \cdot 3H_2O$								
Acetato di zinco	$Zn(CH_3 \cdot COO)_2 \cdot 2H_2O$								
Carbonato di zinco	$ZnCO_3$								

ADDITIVI	DENOMINAZIONE CHIMICA, DESCRIZIONE	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo				Altre disposizioni
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) PPM = mg/Kg	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti PPM = mg/Kg	Negli integratori destinati agli allevatori PPM = mg/Kg	Nei nuclei (mangimi complementari) e nei mangimi semplici integrati PPM = mg/Kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) PPM = mg/Kg	
Cloruro di zinco monoidrato	$ZnCl_2 \cdot H_2O$								
Ossido di zinco	ZnO								
Solfato di zineo	$ZnSO_4 \cdot 7H_2O$								
Solfato di zinco monoidrato	$ZnSO_4 \cdot H_2O$								
D - Coccidiostetici									La somministrazione è vietata a soggetti in deposizione
1) Amprolium (espresso come sostanza pura)	Cloridrato del cloruro di 1-[(4-amino-2-n-propil-5-pirimidinil)-metil]-2-picolinio	pollame	—	62,5	250.000	625	625	125	
2) Amprolium - Etopabato (espressi come sostanze pure nel rapporto di 25 : 1,6)	Cloridrato del cloruro di 1-[(4-amino-2-n-propil-5-pirimidinil)-metil]-2-picolinio — Estere metilico dell'acido 4-acetamido 2 etossibenzoico	polli, tacchini e faraone	—	66,5	266.000	665	665	133	La somministrazione deve essere sospesa 3 giorni prima della macellazione
3) DOT (espresso come sostanza pura)	3,5 dinitro-ortotoluamide	pollame	—	62,5	250.000	625	625	125	
4) Buchinolato (espresso come sostanza pura)	Carbossilato di etil-4-idrossi-6,7-diisobutossi-3-chinolina	polli da ingrasso	—	82,5	165.000	412, 5	412, 5	82, 5	
5) Decochinato (espresso come sostanza pura)	$C_{24}H_{35}O_5N$ 3-carbetossi-6-decilossi-7-etossi-4-idrossichinolina	polli	—	20	80.000	200	200	40	La somministrazione deve essere sospesa 4 giorni prima della macellazione
6) Diaveridina + Sulfachinossalina (espresse come sostanze pure nel rapporto di 1 : 4 o 1 : 8)	2,4-diamino-5-(3,4-dimetossi-benzil)-pirimidina + 2 sulfanilamidochinossalina	polli, tacchini, faraone e fagiani conigli	— —	10 150	300.000 300.000	450 750	450 750	90 150	La somministrazione deve essere sospesa 5 giorni prima della macellazione
7) Diaveridina + Sulfadimetossina (espresse come sostanze pure nel rapporto 1 : 3)	2,4-diamino-5-(3,4-dimetossi-benzil)-pirimidina+2,4-dimetossi-6-sulfanilamido-1,3-diazina	polli, tacchini, faraone e fagiani	—	50	300.000	625	625	125	

ADDITIVI	DENOMINAZIONE CHIMICA, DESCRIZIONE	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo				*Altre disposizioni*
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) PPM = mg/Kg	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti PPM = mg/Kg	Negli integratori destinati agli allevatori PPM = mg/Kg	Nei nuclei (mangimi complementari) e nei mangimi semplici integrati PPM = mg/Kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) PPM = mg/Kg	
8) Pirimetamina + Sulfachinossalina (espresse come sostanze pure nel rapporto 1 : 10)	2,4-diamino-5-(p-clorofenil)-6-etilpirimidina + 2 sulfanilamidochinossalina	polli, tacchini, faraone e fagiani conigli	— —	82,5 82,5	330.000 330.000	412, 5 618,75	412, 5 618,75	82, 5 123,75	La somministrazione deve essere sospesa 5 giorni prima della macellazione
9) Meticlorpindolo (espresso come sostanza pura)	3,5-dicloro-2,6-dimetil-4-piridinolo	polli da ingrasso	—	125	250.000	625	625	125	La somministrazione deve essere sospesa 3 giorni prima della macellazione
II - ANTIOSSIDANTI									
1) Butilossitoluene (BHT)	2,6-dibutil-p-idrossitoluene	—	—	—	—	750	750	150	Con l'osservanza delle disposizioni eventualmente previste dalle relative regolamentazioni comunitarie
2) Etossichina	1,2-diidro-6-etossi-2,2,4-trimetilchinolina	—	—	—	—	750	750	150	
3) Tutti gli antiossidanti consentiti dalle regolamentazioni comunitarie relative alle derrate destinate all'alimentazione umana		—	—	—	—	500	500	100	Con l'osservanza delle disposizioni eventualmente previste dalle relative regolamentazioni comunitarie
III - AROMATIZZANTI									
Gli aromi naturali quali definiti e ammessi negli alimenti destinati all'uomo a norma delle regolamentazioni comunitarie e i corrispondenti prodotti sintetici		—	—	—	—	—	—	—	
IV - EMULSIONANTI									
1) Polietileneglicolesteri		—	—	—	—	—	—	5.000	
2) Poliossietilene sorbitan-mono-oleato		—	—	—	—	—	—	5.000	
3) Tutte le sostanze consentite dalle regolamentazioni comunitarie relative ai prodotti alimentari		—	—	—	—	—	—	—	Con l'osservanza delle disposizioni eventualmente previste dalle relative regolamentazioni comunitarie

ADDITIVI	DENOMINAZIONE CHIMICA, DESCRIZIONE	Specie animale	Età massima	*Tenore minimo*	Tenore massimo				*Altre disposizioni*
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) PPM = mg/Kg	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti PPM = mg/Kg	Negli integratori destinati agli allevatori PPM = mg/Kg	Nei nuclei (mangimi complementari) e nei mangimi semplici integrati PPM = mg/Kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) PPM = mg/Kg	
V - COLORANTI E PIGMENTANTI									
A - Carotenoidi e xantofille		volatili	—	—	—	—	—	80 (complessivamente)	Con l'osservanza delle disposizioni eventualmente previste dalle relative regolamentazioni comunitarie
1) Capsantina	$C_{40}H_{58}O_3$	—	—	—	—	—	—	—	
2) Beta-apo-8'-carotenale	$C_{30}H_{40}O$	—	—	—	—	—	—	—	
3) Estere etilico dell'acido beta-apo-8'-carotenoico	$C_{32}H_{44}O_2$	—	—	—	—	—	—	—	
4) Luteina	$C_{40}H_{56}O_2$	—	—	—	—	—	—	—	
5) Criptoxantina	$C_{40}H_{56}O$	—	—	—	—	—	—	—	
6) Violaxantina	$C_{40}H_{56}O_4$	—	—	—	—	—	—	—	
7) Cantaxantina	$C_{40}H_{52}O_2$	—	—	—	—	—	—	—	
8) Zeaxantina	$C_{40}H_{55}O_2$	—	—	—	—	—	—	—	
B - Tutte le sostanze consentite dalle regolamentazioni comunitarie per colorare i prodotti alimentari		—	—	—	—	—	—	—	*Consentite soltanto*, con l'osservanza delle condizioni fissate per ciascuna di esse dalle regolamentazioni comunitarie, nei prodotti di trasformazione di: a) cascami di prodotti alimentari; b) cereali o farina di manioca denaturati (limitatamente alle sostanze coloranti rosse); c) altre materie prime denaturate o colorate al momento della preparazione tecnica per permettere l'identificazione necessaria durante la fabbricazione

ADDITIVI	DENOMINAZIONE CHIMICA, DESCRIZIONE	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo				Altre disposizioni
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) PPM = mg/Kg	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti PPM = mg/Kg	Negli integratori destinati agli allevatori PPM = mg/Kg	Nei nuclei (mangimi complementari) e nei mangimi semplici integrati PPM = mg/Kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) PPM = mg/Kg	
		cani, gatti e altri animali allevati per motivi affettivi	—	—	—	—	—	—	
VI - STABILIZZANTI									
1) Acidi alginici		—	—	—	—	—	—	—	
2) Alginato di sodio		—	—	—	—	—	—	—	
3) Alginato di calcio		—	—	—	—	—	—	—	
4) Agar-agar		—	—	—	—	—	—	—	
5) Carragenine-carragene-carragenati carragenani		—	—	—	—	—	—	—	
6) Gomma adragante		—	—	—	—	—	—	—	
7) Gomma arabica		—	—	—	—	—	—	—	
8) Pectine di frutta		—	—	—	—	—	—	—	
9) Acido pectico		—	—	—	—	—	—	—	
10) Carbossimetilcellulosa	$[C_6H_7O_2(OH)_x(OCH_2COONa)_y]_n$ x = da 2,00 a 2,40 y = da 1,00 a 0,60 X + y = 3,00	—	—	—	—	—	—	5.000	
11) Esteri di cellulosa		—	—	—	—	—	—	5.000	
VII - CONSERVATIVI									
1) Acetato di calcio	$(CH_3COO)_2Ca$	—	—	—	—	—	—	2.000	Purezza: min. 98,0%
2) Acetato di sodio	$C_2H_3O_2Na$	—	—	—	—	—	—	2.000	» » 98,0%
3) Acido propionico	$C_3H_6O_2$	—	—	—	—	—	—	2.000	» » 95,0%

ADDITIVI	DENOMINAZIONE CHIMICA, DESCRIZIONE	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo				Altre disposizioni
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) PPM = mg/Kg	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti PPM = mg/Kg	Negli integratori destinati agli allevatori PPM = mg/Kg	Nei nuclei (mangimi complementari) e nei mangimi semplici integrati PPM = mg/Kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) PPM = mg/Kg	
4) Formiato di calcio	$(CHO_2)_2Ca$	—	—	—	—	—	—	5.000	Purezza: min. 98,0%
5) Formiato di sodio	CHO_2Na	—	—	—	—	—	—	5.000	» » 98,0%
6) Idrato di calcio	$Ca(OH)_2$	—	—	—	—	—	—	250	» » 90,0%
7) Lattato di sodio	$C_3H_5O_3Na$	—	—	—	—	—	—	2.000	» » 95,0%
8) Propionato di calcio	$(C_3H_5O_2)_2Ca$	—	—	—	—	—	—	2.000	» » 95,0%
9) Propionato di sodio	$C_3H_5O_2Na$	—	—	—	—	—	—	2.000	» » 95,0%
10) Bisolfito di sodio	$NaHSO_3$	—	—	—	—	—	—	200	» » 95,0%
11) Metabisolfito di sodio	$Na_2S_2O_5$	—	—	—	—	—	—	200	» » 95,0%
12) Nitrito di sodio	$NaNO_2$	—	—	—	—	—	—	150	» » 98,0% (per cani e gatti)
VIII GELIFICANTI E ADDENSANTI									
1) Citrato di sodio	$C_6H_5O_7Na_3 \cdot 2H_2O$	—	—	—	—	—	—	2.000	» » 95,0%
2) Citrato di calcio	$(C_6H_5O_7)_2Ca_3 \cdot 4H_2O$	—	—	—	—	—	—	1.000	» » 95,0%
3) Citrato di magnesio	$(C_6H_5O_7)_2Mg_3 \cdot 14H_2O$	—	—	—	—	—	—	1.000	» » 92,0%
4) Tripolifosfato di sodio	$Na_5P_3O_{10}$	—	—	—	—	—	—	5.000	fosforo tot. min. 25,0% - piombo max. 0,002% - arsenico max. 0,005%
IX - LEGANTI									
1) Lignosolfito		—	—	—	—	—	—	30.000	Titolo in lignosolfito min. 60,0% - acqua max. 5,0%

ADDITIVI	DENOMINAZIONE CHIMICA, DESCRIZIONE	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo				Altre disposizioni
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) PPM = mg/Kg	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti PPM = mg/Kg	Negli integratori destinati agli allevatori PPM = mg/Kg	Nei nuclei (mangimi complementari) e nei mangimi semplici integrati PPM = mg/Kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) PPM = mg/Kg	
X - ANTIAGGLOMERANTI									
1) Stearato di potassio	$C_{18}H_{35}O_2K$	—	—	—	—	—	—	5.000	Purezza: min. 90,0%
2) Stearato di sodio	$C_{18}H_{35}O_2Na$	—	—	—	—	—	—	5.000	» » 90,0%
3) Stearato di calcio	$(C_{18}H_{35}O_2)_2Ca$	—	—	—	—	—	—	5.000	» » 90,0%
XI - DENATURANTI									
1) Zolfo in polvere		—	—	—	—	—	—	—	Per la denaturazione del cloruro di sodio alla dose di 1.000 PPM = 1.000 mg/Kg
2) Tutte le sostanze consentite dalle regolamentazioni comunitarie per denaturare i prodotti alimentari		—	—	—	—	—	—	—	Con l'osservanza delle disposizioni eventualmente previste dalle relative regolamentazioni comunitarie

Visto, *il Ministro della sanità*
GASPARI

(9432)

ANTONIO SESSA, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

(3651150/3) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.